

CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

2006

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO
DI IMPRESE CONTROLLATE RESIDENTI E DEI SOGGETTI AMMESSI ALLA DETERMINAZIONE
DELL'UNICA BASE IMPONIBILE PER IL GRUPPO DI IMPRESE NON RESIDENTI

PERIODO DI IMPOSTA 2005

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE	2	C5 Quadro NE - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 6, art. 165 del TUIR	14
1.1 Premessa	2	C6 Quadro NC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR	18
1.2 Termini e modalità di presentazione	2		
1.3 Versamenti	2	V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE	19
1.4 Acconti	3	C7 Quadro MF - Determinazione del reddito imponibile complessivo	19
		C8 Quadro MX - Trasferimenti al gruppo	20
II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO	3		
1.1 Generalità	3	VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE	21
1.2 Tipo di dichiarazione	3	C9 Quadro MR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 1, art. 165 del TUIR	22
1.3 Dati relativi alla società o ente consolidante	3	C10 Quadro ME - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 6, art. 165 del TUIR	26
1.4 Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione	4	C11 Quadro MC - Riepilogo crediti, art. 165 del TUIR	34
1.5 Firma della dichiarazione	4	C12 Concorso tra consolidato nazionale e mondiale	34
1.6 Impegno alla presentazione telematica	5		
1.7 Visto di conformità	5	VII. UTILIZZO DEI CREDITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	35
		C13 Quadro CC - Utilizzo dei crediti trasferiti alla tassazione di gruppo	35
III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE	5	C14 Quadro CN - Determinazione dell'imposta	35
C1 Quadro NF - Determinazione del reddito complessivo globale	5		
C2 Quadro NX - Trasferimenti al gruppo	6	VIII. PROSPETTI	37
C3 Quadro NI - Interruzione della tassazione di gruppo	9	C15 Quadro CK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo	37
		C16 Quadro CS - Prospetti vari	37
IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE	10		
C4 Quadro NR - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, comma 1, art. 165 del TUIR	11		

I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

1.1

Premessa

Gli articoli da 117 a 142 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: "TUIR"), come modificati dal D.Lgs. 18 novembre 2005 n. 247, disciplinano gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale.

Tali istituti prevedono, per il gruppo di imprese, la determinazione in capo alla società o ente consolidante di un reddito complessivo globale (consolidato nazionale) o di un'unica base imponibile (consolidato mondiale), su opzione facoltativa delle società partecipanti.

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 sono state adottate le disposizioni applicative delle norme in materia di consolidato nazionale applicabili in quanto compatibili anche al Consolidato mondiale ai sensi dell'art. 9, comma 7 del D.Lgs. n. 247 del 2005.

Il presente modello deve essere utilizzato:

- dai soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti ("consolidato nazionale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri NF, NX, NI, NR, NE, NC, CC, CN, CK e CS;
- dai soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), compilando, oltre al frontespizio, i quadri MF, MX, MR, ME, MC, CC, CN, CK, e CS.

Nella particolare ipotesi prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR, di partecipazione in una società controllata non residente per il tramite di una o più controllate residenti, è necessario che la società controllante e ciascuna delle controllate residenti effettuino l'opzione per il consolidato nazionale. In tal caso si deve procedere alla compilazione del frontespizio, nonché dei quadri relativi al consolidato nazionale (NF, NX, NI, NR, NE ed NC) e a quello mondiale (MF, MR, ME ed MC) determinando l'IRES nel quadro CN e compilando i quadri CC, CK e CS.

In tutte le altre ipotesi in cui la società o ente consolidante abbia esercitato l'opzione sia per il consolidato nazionale che mondiale, dovranno essere seguite le modalità di compilazione analogamente a quanto sopra indicato per la fattispecie prevista dall'art. 131, c. 2 del TUIR.

1.2

Termini e modalità di presentazione

Il presente modello di dichiarazione, deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

La presentazione può avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (soggetto incaricato o società del gruppo).

Il modello va presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel Modello UNICO 2006 SC.

Si ricorda che la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Riguardo alla reperibilità del modello e ad ulteriori istruzioni relative alla trasmissione telematica della dichiarazione, si veda quanto precisato nell'apposito paragrafo del modello UNICO 2006 SC, riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

1.3

Versamenti

Con riferimento ai termini di versamento dell'IRES derivante dal modello CNM, si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'art. 73 del TUIR. In particolare i versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRES, devono essere eseguiti entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435. Inoltre, i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello sopra indicato.

In base al citato art. 17, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tali termini vanno riferiti al bilancio o rendiconto della società o ente consolidante.

1.4**Acconti**

In base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di acconto dell'IRES, dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nel modello CNM. Per il primo esercizio in cui è valida l'opzione la determinazione dell'acconto dovuto dalla società o ente controllante è effettuato, ai sensi dell'art. 118, c. 3, del TUIR, sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

La percentuale dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, è determinata nella misura del 100 per cento. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione. Tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;
- b) per la seconda rata, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

1.1**Generalità**

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti;
- della dichiarazione dei soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti.

Il frontespizio del modello CNM consolidato nazionale e mondiale comprende sei riquadri: i primi tre relativi al tipo di dichiarazione, ai dati della società o dell'ente consolidante e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997.

1.2**Tipo di dichiarazione**

Nel riquadro vanno barrate le caselle in funzione del tipo di dichiarazione presentata.

Qualora la dichiarazione sia presentata per la tassazione di gruppo di imprese consolidate residenti, va barrata la casella "Consolidato nazionale".

Nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata per la determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, va barrata la casella "Consolidato mondiale".

Infine, nelle ipotesi di concorso tra Consolidato nazionale e Consolidato mondiale vanno barrate entrambe le caselle.

Qualora il contribuente intenda presentare una dichiarazione correttiva nei termini o una dichiarazione integrativa, si rinvia alle istruzioni riportate nel modello UNICO 2006 SC.

1.3**Dati relativi alla società o ente consolidante****Codice fiscale**

Va indicato il codice fiscale dell'ente o società consolidante.

È necessario che il codice fiscale indicato nel frontespizio sia quello rilasciato dall'Amministrazione finanziaria al fine di una corretta presentazione della dichiarazione.

Denominazione

Va indicata la denominazione risultante dall'atto costitutivo della società o ente consolidante.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.p.A. per Società per Azioni).

Sede legale

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Nel caso di soggetto non residente in Italia, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati relativi alla sede estera.

Paese estero di residenza

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice paese estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'**Appendice** alle istruzioni di UNICO 2006 SC. Relativamente al codice identificativo estero va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione del soggetto dichiarante rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Nel caso di soggetto non residente, operante attraverso una stabile organizzazione, devono essere indicati i dati della sede di quest'ultima.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto – Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

I dati da indicare in tali campi riguardano la data di approvazione o il termine legale di approvazione del bilancio della società o ente consolidante.

Codici statistici

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**, presente nelle istruzioni del modello UNICO 2006 SC, in quanto compatibili.

Situazione: tale campo va compilato solo in caso di consolidato mondiale.

In particolare va indicato il codice 1 per il periodo normale d'imposta e il codice 2 nel caso di interruzione della tassazione di gruppo ai sensi dell'art. 137 del TUIR.

Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica consente di ricevere le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate.

1.4**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante della società o dell'ente consolidante. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice desumibile dalla tabella generale dei codici di carica presente nelle istruzioni del modello UNICO 2006 SC. Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto.

1.5**Firma della dichiarazione**

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione:

1. dei quadri che sono stati compilati;
2. dell'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.

Si precisa che l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, ha modificato le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000) in relazione alle modalità mediante le quali l'amministrazione finanziaria invita il contribuente a fornire i necessari chiarimenti qualora dal controllo delle dichiarazioni (effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) emerge un'imposta da versare o un minor rimborso.

I chiarimenti possono essere richiesti mediante il servizio postale o con mezzi telematici. Il contribuente, ai sensi dell'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 203/2005, può richiedere che l'invito a fornire chiarimenti sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico).

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).

La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.

Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario. La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:

- da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
 - dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
 - dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).
- Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

1.6

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

1.7

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241 del 1997.

III. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO NAZIONALE

C1. QUADRO NF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO GLOBALE

1.1

Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito complessivo globale sulla base dei singoli redditi o perdite comunicati dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 117 del TUIR, apportando le rettifiche di consolidamento previste dagli artt. da 122 a 125 del TUIR.

Il presente quadro si compone di tre sezioni:

- sezione I** – Somma algebrica dei redditi complessivi netti;
- sezione II** – Rettifiche di consolidamento;
- sezione III** – Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità.

1.2

Sezione I Somma algebrica dei redditi complessivi netti

In tale sezione vanno indicati i redditi o le perdite (in tal caso, nelle apposite colonne, l'importo deve essere preceduto dal segno meno) prodotti da ciascuna società facente parte del gruppo nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, così come determinati nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2006 SC.

Con riferimento alla società o ente consolidante, nel **rigo NF1** va indicato, in **colonna 1**, il reddito o la perdita.

La **casella 2** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nei **rigli** da **NF2** a **NF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 2**, il reddito o la perdita.

La **casella 3** va barrata nel caso di perdita riportabile senza limiti di tempo.

Nel **rigo NF7** va riportata la somma algebrica degli importi di colonna 1 del rigo NF1 e di colonna 2 dei rigli da NF2 a NF6.

1.3

Sezione II Rettifiche di consolidamento

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente consolidante deve apportare alla somma algebrica dei redditi complessivi dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito complessivo globale, secondo quanto previsto dall'art. 122 del TUIR, lettere a), b) e c). In tale sezione andranno indicate inoltre le variazioni previste dall'art. 124 del TUIR (interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio) e dall'art. 125 del TUIR (mancato rinnovo dell'opzione) e dall'art. 13 del D.M. 9 giugno 2004.

Nel **rigo NF8** va indicata la variazione in diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate ai sensi della lettera a) dell'art. 122 del TUIR.

Nel **rigo NF9, colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui agli artt. 122, comma 1, lett. b) e 124, comma 1, lett. a) del TUIR connessa alla rideterminazione del pro-rata patrimoniale; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui ai citati articoli del TUIR.

Nel **rigo NF10, colonna 1**, va indicata la variazione in aumento di cui all'art. 124, comma 1, lett. b) e art. 125, comma 1, del TUIR; in **colonna 2** la variazione in diminuzione di cui all'art. 122, lett. c) del TUIR, connessa al trasferimento di beni in regime di neutralità.

Nel **rigo NF11** va indicata la somma algebrica degli importi dei rigli da NF8 a NF10. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo NF12** va indicato il reddito complessivo globale, corrispondente alla somma algebrica degli importi dei rigli NF7 e NF11. Se il risultato è negativo, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Qualora l'opzione sia stata esercitata esclusivamente per la tassazione di gruppo di imprese controllate residenti (consolidato nazionale), tale importo va riportato nel quadro CN, rigo CN1 o CN2.

Nel caso in cui, invece, l'opzione sia stata esercitata anche per imprese controllate non residenti (consolidato mondiale), l'importo di rigo NF12 va riportato nel quadro MF, rigo MF1.

1.4

Sezione III Dati relativi ai trasferimenti infragruppo in regime di neutralità

In tale sezione vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti alla tassazione di gruppo, compresi quelli dell'ente o società consolidante, relativi ai beni trasferiti in regime di neutralità. Ai sensi dell'art. 123, comma 1, del TUIR nella presente dichiarazione va evidenziata la differenza tra il valore di libro e il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

Nei **rigli** da **NF13** a **NF16** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente;
- in **colonna 2**, il valore di libro dei beni trasferiti;
- in **colonna 3**, il valore fiscale riconosciuto dei beni trasferiti.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

C2. QUADRO NX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO

2.1

Generalità

In tale quadro vanno esposti i dati comunicati dalle società partecipanti al consolidato, compresi quelli dell'ente o società consolidante, nelle corrispondenti sezioni sotto elencate:

- sezione I** – Oneri detraibili;
- sezione II** – Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento;
- sezione III** – Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero;
- sezione IV** – Altri crediti d'imposta;
- sezione V** – Ritenute;
- sezione VI** – Crediti d'imposta concessi alle imprese, trasferiti dalle società del gruppo;
- sezione VII** – Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni;
- sezione VIII** – Trasferimenti eccedenze infragruppo;
- sezione IX** – Acconti versati;
- sezione X** – Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;
- sezione XI** – Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR.

Si precisa che i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono essere trasferiti per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di acconto e di saldo, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

I dati sono desumibili dalle dichiarazioni presentate da ciascuna società che abbia aderito al consolidato ed esposti nel relativo quadro GN. Qualora in capo alle società aderenti al consolidato siano intervenute operazioni straordinarie, i dati sono stati esposti nel quadro GC di ciascuna dichiarazione. In tal caso l'indicazione dei righe del quadro GN va riferita al quadro GC.

2.2

Sezione I

Oneri detraibili

In tale sezione vanno indicati gli oneri detraibili spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN14, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX1** va indicato l'importo degli oneri detraibili sostenuti dalla società o ente consolidante.

Nei **righe** da **NX2** a **NX6**, va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società titolare degli oneri;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX7** va riportato l'ammontare totale degli oneri detraibili riferibili ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righe da NX1 a NX6.

2.3

Sezione II

Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX8** va indicato in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, dando evidenza in **colonna 1** di quelli spettanti in misura limitata.

Nei **righe** da **NX9** a **NX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento dando evidenza in **colonna 2** di quelli spettanti in misura limitata.

Nel **rigo NX14** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righe da NX8 a NX13.

2.4

Sezione III

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN15, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX15** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla consolidante.

Nei **righe** da **NX16** a **NX20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti d'imposta;
- in **colonna 2**, l'importo di cui al rigo GN15.

Nel **rigo NX21** va riportato l'ammontare totale dei crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righe da NX15 a NX20.

2.5

Sezione IV

Altri crediti d'imposta

In tale sezione vanno indicati gli altri crediti d'imposta spettanti, già indicati nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX22** va indicato l'importo dei crediti appartenenti alla società o ente consolidante.

Nei **righe** da **NX23** a **NX27** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società consolidata titolare dei crediti;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX28** va riportato l'ammontare totale degli altri crediti d'imposta spettanti ai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicati nei righe da NX22 a NX27.

2.6

Sezione V

Ritenute

In tale sezione vanno indicate le ritenute subite, già indicate nel quadro GN, rigo GN17 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società aderente alla tassazione di gruppo.

Nel **rigo NX29** va indicato l'importo delle ritenute subite dalla società o ente consolidante.

Nei **righe** da **NX30** a **NX34** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società che ha subito le ritenute;
- in **colonna 2**, il corrispondente importo.

Nel **rigo NX35** va riportato l'ammontare totale delle ritenute subite dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, indicate nei righe da NX29 a NX34.

2.7**Sezione VI****Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti dalle società del gruppo**

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che le società aderenti alla tassazione di gruppo imputano al consolidato, così come esposti nel quadro GN, sezione V, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società.

Nei **rigli** da **NX36** a **NX40** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, il codice fiscale della società che ha attribuito il credito;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito trasferito al consolidato;

2.8**Sezione VII****Eccedenze d'imposta IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni**

In tale sezione vanno indicate le eventuali eccedenze di IRES derivanti dalle precedenti dichiarazioni che le società aderenti alla tassazione di gruppo attribuiscono, in tutto o in parte, al consolidato, così come indicate nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX41** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigli** da **NX42** a **NX46**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha imputato l'eccedenza ed in **colonna 2**, il relativo importo.

Nel **rigo NX47** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta indicate nei rigli da NX41 a NX46.

2.9**Sezione VIII****Trasferimenti eccedenze infragruppo**

In tale sezione vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalle società aderenti alla tassazione di gruppo a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, trasferite al consolidato ed indicate nel quadro GN, rigo GN18 dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società.

Nel **rigo NX48** va indicata l'eccedenza imputata dalla società o ente consolidante.

Nei **rigli** da **NX49** a **NX53**, in **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società che ha trasferito l'eccedenza ed in **colonna 2** il relativo importo.

Nel **rigo NX54** va riportato l'ammontare totale delle eccedenze d'imposta trasferite al gruppo, indicate nei rigli da NX48 a NX53.

Nel **rigo NX55** va indicato:

- in **colonna 1**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione, modello CNM 2005, quadro NX, rigo NX55, colonna 4;
- in **colonna 2**, il totale disponibile di eccedenze, pari alla somma dell'importo indicato nel rigo NX54 e di quello in colonna 1 del presente rigo;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato dalla consolidante in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1 del quadro CN, rigli CN17 e CN18;
- in **colonna 4**, l'importo della colonna 2 che residua dopo l'utilizzo di colonna 3, da riportare nella dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

2.10**Sezione IX****Acconti versati**

Nella presente sezione vanno indicati gli acconti qualora siano stati versati, in tutto o in parte, separatamente dai soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, come esposti nel quadro GN, rigo GN19, dell'UNICO 2006 SC di ciascuna società del consolidato.

Nel **rigo NX56**, con riferimento alla società consolidante, va indicato:

- in **colonna 1** l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2006 SC, rigo GN19, colonna 1;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto.

Si precisa che la società o ente consolidante deve indicare nelle colonne 2 e 3 del rigo NX56 l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di acconto e l'importo degli acconti versati con il Modello di pagamento F24 sia a titolo proprio che per effetto della tassazione di gruppo.

Nei **rigli** da **NX57** a **NX61**, con riferimento alle società consolidate va indicato:

- in **colonna 1** il codice fiscale;
- in **colonna 2** l'importo esposto nel proprio modello UNICO 2006 SC, rigo GN19, colonna 1;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto mediante il Modello di pagamento F24;
- in **colonna 4**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di secondo acconto mediante il Modello di pagamento F24.

Nel caso in cui una delle società facenti parte della tassazione di gruppo, sia essa consolidante che consolidata, sia stata interessata da una operazione straordinaria, occorre indicare il codice fiscale e i dati relativi agli acconti versati dai soggetti confluiti in una delle società del consolidato, avendo cura di barrare la casella di **colonna 5**.

Ad esempio, in caso di incorporazione avvenuta nel corso del periodo d'imposta di una società da parte di una consolidata, dovranno essere indicati:

– in un rigo, il codice fiscale e gli acconti effettuati da quest'ultima, senza barrare la casella "Operazione straordinaria";

– nel successivo, il codice fiscale e gli acconti effettuati dal soggetto incorporato, barrando la casella "Operazione straordinaria".

Nel **rigo NX62** va riportato, nelle rispettive **colonne 1, 2 e 3**, il totale delle eccedenze e degli acconti.

2.11

Sezione X

Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalle dichiarazioni dei soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, per la parte attribuita al consolidato, indicati nella sezione III del quadro GN del modello UNICO 2006 SC.

Si precisa che tali eccedenze possono essere trasferite per un importo complessivo non superiore al limite indicato nell'art. 25 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ed utilizzate in compensazione dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo NX63** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad es. 6099 per l'IVA);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla società o ente consolidante.

Nei **righe da NX64 a NX68** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società consolidata;
- in **colonna 3**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla consolidata.

2.12

Sezione XI

Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR, determinate da ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo in relazione a redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'ingresso nel Consolidato. In particolare, nei righe da **NX69 a NX73**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2006 SC delle società che trasferiscono le eccedenze:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 3**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 5**, l'eccedenza d'imposta estera.

Le eccedenze esposte nella presente sezione vanno riportate nel quadro NE, sez. IC nella colonna corrispondente al periodo di formazione della relativa eccedenza.

C3. QUADRO NI - INTERRUZIONE DELLA TASSAZIONE DI GRUPPO

3.1

Generalità

Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nelle ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione. La società o l'ente consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo alle società consolidate. Si precisa che, qualora si verifici l'interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate prima del compimento del triennio, gli adempimenti previsti vengono espletati nel modello UNICO SC della società o ente consolidante, allegando l'equivalente del presente quadro.

Il presente quadro è costituito da tre sezioni:

sezione I – Dati relativi ai versamenti;

sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973;

sezione III – Attribuzione delle perdite.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1.

3.2

Sezione I

Dati relativi ai versamenti

Entro trenta giorni dalla data di interruzione della tassazione di gruppo, la società o ente consolidante deve integrare quanto versato a titolo di acconto se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente alle società per le quali continua la validità dell'opzione.

Nel caso opposto in cui gli acconti versati dalla società o ente consolidante dovessero eccedere quanto dovuto, la medesima consolidante può attribuire, in tutto o in parte, i versamenti già effettuati alle società consolidate fuoriuscite dalla tassazione di gruppo.

In questa sezione vanno pertanto indicati i codici fiscali delle società fuoriuscite dal consolidato, la data da cui ha avuto effetto l'evento e i versamenti già effettuati dalla società o ente

consolidante, distinguendo la parte utilizzata agli effetti del consolidato e, in relazione alla quota eccedente il proprio obbligo, la parte che la società consolidante attribuisce alle società nei cui confronti è venuta meno la tassazione di gruppo.

L'attribuzione dei versamenti deve essere effettuata con le modalità previste nell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973.

Si precisa che, in caso di attribuzione di versamenti, nel quadro CN gli importi versati vanno indicati al netto della quota attribuita.

Nel **rigo NI1** va indicato, in **colonna 1**, il totale del primo acconto versato; in **colonna 2**, l'ammontare di colonna 1 che rimane in capo al gruppo.

Nel **rigo NI2** va indicato il secondo acconto secondo le istruzioni fornite per il rigo NI1.

Nei **rigi** da **NI3** a **NI7** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della consolidata fuoriuscita dalla tassazione di gruppo;
- in **colonna 2**, la data in cui si è verificato l'evento che ha determinato l'interruzione della tassazione di gruppo;
- in **colonna 3**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuato a titolo di primo acconto attribuito alla società;
- in **colonna 4**, l'eventuale ammontare corrispondente alla parte di versamento effettuata a titolo di secondo acconto attribuito alla società.

Si precisa che le colonne 1 e 2 vanno compilate anche qualora non siano attribuiti versamenti.

3.3

Sezione II

Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973

In tale sezione va indicata l'eccedenza dell'IRES ceduta ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973 per effetto del venir meno della tassazione di gruppo.

Nei **rigi** da **NI8** a **NI12** vanno indicati, rispettivamente, nella **colonna 1**, il codice fiscale della società cessionaria e, nella **colonna 2**, l'importo dell'eccedenza ad essa ceduta.

Nel **rigo NI13** va indicato l'importo complessivo dell'eccedenza ceduta.

Si precisa che in caso di interruzione totale del consolidato, l'eccedenza di IRES risultante dal precedente modello CNM chiesta in compensazione, rimane nella disponibilità della società o ente consolidante che la riporterà nel quadro RN (GN/GC o TN) del proprio modello UNICO.

3.4

Sezione III Attribuzione delle perdite

In base alla regola generale, le perdite fiscali permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, invece, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue rispetto a quello ordinario, va compilata la presente sezione.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, le perdite fiscali non utilizzate alla fine del periodo d'imposta in cui si è interrotta la tassazione di gruppo, ovvero in cui si è verificato il mancato rinnovo dell'opzione si riducono nella misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell'opzione dalle società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nei **rigi** da **NI14** a **NI18** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società a cui sono attribuite le perdite;
- nelle **colonne** da **2** a **7**, l'ammontare delle perdite attribuite distinte per periodo di formazione e natura.

Si ricorda che l'importo massimo delle perdite non compensate, distinte per periodo di formazione e natura, imputabili alle società aderenti al gruppo, non può eccedere l'ammontare delle perdite trasferite da ciascun soggetto al consolidato, al netto di quelle utilizzate, come esposto nel quadro CS. Ciascun soggetto interessato riporterà l'ammontare delle perdite attribuite nel Prospetto Perdite d'impresa non compensate - Quadro RS del proprio modello UNICO.

IV. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO NAZIONALE - QUADRI NR, NE E NC

I quadri NR, NE e NC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR. In particolare:

– il quadro NR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;

- il quadro NE deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
- il quadro NC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri NR e NE. La determinazione del credito di cui al comma 1 e la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e l'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla singola società partecipante al consolidato.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR. È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C4. QUADRO NR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

4.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1 del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero da ciascun soggetto consolidato per i periodi d'imposta nei quali opera la tassazione di gruppo.

La determinazione del credito va effettuata distintamente per ciascun soggetto partecipante al consolidato, con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante e riferito al singolo soggetto distintamente per Stato ed anno di produzione del reddito estero;
- la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero, riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito estero. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1-bis lett. a) del TUIR, per reddito complessivo si intende il reddito complessivo globale del gruppo e che ai sensi della successiva lett. b) la quota d'imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; ai fini della determinazione della quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda di gruppo.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera (resasi definitiva in un singolo Stato e relativa ad un singolo periodo d'imposta di produzione del reddito) alla quota di imposta lorda italiana (imposta lorda italiana commisurata al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo globale) eventualmente diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferito allo stesso Stato estero ed allo stesso periodo di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione I sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

4.2

Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR

Nel caso in cui le righe presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nella precedente dichiarazione.

Qualora il reddito estero, così come rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero pur in presenza di imposta pagata all'estero, la presente sezione I non va compilata; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

Qualora il singolo soggetto abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **rigi** da **NR1** a **NR8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto che ha prodotto il reddito estero;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 4**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni. Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 5 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.

Per i soggetti che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, occorre indicare in questa colonna anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.

L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005, l'importo di questa colonna 5 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 4 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 6**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10** il credito, nella misura riferibile al soggetto di cui alla colonna 1, già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 2 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 3. L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9. La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2005	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2006	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2005
Alfa	A	2004	1.000	350	200	150	200
Beta	B	2004	2.000	600	600		600

per il soggetto Alfa, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;

- in **colonna 11** la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 4} / \text{colonna 6}) \times \text{colonna 7}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 12** l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 11} - \text{colonna 10}$$

La **colonna 13**, va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

4.3

Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 12 dei rigi da NR1 a NR8 della sezione I è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito estero, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 8 dei rigi da NR1 a NR8), tenendo conto di quanto già utilizzato nella precedente dichiarazione.

Se nella sezione I sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nella colonna 12 di ciascun rigo. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito indicato nella sez. I, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II (ad esempio, se nella sezione I sono stati compilati tre rigi di cui i primi due relativi all'anno 2004 ed il terzo rigo all'anno 2005, nella sezione II dovranno essere compilati due distinti rigi, uno per l'anno 2004 ed uno per l'anno 2005).

In particolare nei **rigi** da **NR9** a **NR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più rigi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nella colonna 12 dei rigi da NR1 a NR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta (colonna 8) diminuito del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione (colonna 9) dei rigi della sezione I riferiti all'anno indicato nella colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo NC1 del quadro NC.

C5. QUADRO NE - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

5.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

5.2

Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito

Qualora il soggetto consolidato abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro NE, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

In particolare nel **rigo NE1** va riportato il codice fiscale del soggetto per il quale si procede alla determinazione delle eccedenze.

Nei **rigi** da **NE2** a **NE6** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo globale. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi.

- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero resesi definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro NR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nelle precedenti dichiarazioni del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione).
- in **colonna 5**, il reddito complessivo globale relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera =	120
quota di imposta lorda =	100
capienza entro i limiti dell'imposta netta =	70
credito spettante ai sensi del comma 1 =	70
importo da indicare nella colonna 6 =	30 (= 100 - 70)

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana del gruppo relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale, corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale.

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Si precisa che le colonne da 10 a 16 vanno compilate esclusivamente nel caso in cui la presente dichiarazione si riferisca al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne da 10 a 16** dei **righi da NE2 a NE6** va indicato:

- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita al soggetto di cui al rigo NE1 e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile al soggetto di cui al rigo NE1 e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 11}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportata nella colonna 16;

- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 13}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo NC3 del quadro NC.

5.3

Sezione I-B Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **righi da NE7 a NE9** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;

- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da NE2 a NE6 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da NE2 a NE6), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;

- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella colonna 5 o nella colonna 6. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. 3 = 600 col. 5 = - 500	col. 6 = 600

5.4

Sezione I-C Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

Tale sezione, con riferimento al soggetto di cui al rigo NE1, deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da NE7 a NE9 presenti nella sezione I-B. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per soggetto consolidato e per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro NX, sez. XI secondo il periodo di formazione.

Nel **rigo NE10** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nella **colonna 1** del **rigo NE11** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 desumibile dalla precedente dichiarazione.

Nella **colonna 2** del **rigo NE11** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativo allo Stato indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.

Nella **colonna 1** del **rigo NE12** va riportata l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato indicato nel rigo NE10 desumibile dalla precedente dichiarazione.

Nella **colonna 2** del **rigo NE12** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativo allo Stato indicato nel rigo NE10, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.

Si precisa che, con riferimento alla colonna 1 dei rigi NE11 e NE12, qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi diversi, a seguito della rideterminazione delle eccedenze effettuate nella presente dichiarazione, nelle citate colonne non va riportato il dato della rispettiva eccedenza determinata nel modello CNM 2005.

Qualora nei rigi NE11 e NE12 siano riportate eccedenze di diversa natura, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nel **rigo NE13** va indicato il relativo credito maturato. Tale credito va indicato in entrambe le colonne del rigo NE13 e riportato nel rigo NC2 del quadro NC.

Si precisa che qualora nelle colonne del rigo NE11 siano indicate in una, eccedenze positive di imposta nazionale e nell'altra eccedenze negative di imposta nazionale, occorre prioritariamente procedere alla loro somma algebrica. Se il risultato è positivo, tale importo può essere compensato con eventuali eccedenze di imposta estera di cui al rigo NE12; se il risultato è negativo, deve essere riportato nella corrispondente colonna del rigo NE14.

Nel **rigo NE14, colonna 1 e colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nel rigo NE11; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo NE11 e del rigo NE13. In presenza di eccedenze negative di imposta nazionale, si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo NE13.

Nel **rigo NE15, colonna 1 e colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta estera indicata nel rigo NE12; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo NE12 e del rigo NE13.

Si propone il seguente esempio:

NE11 col. 1	=	1.000	(Ecc. imp. Nazionale precedente dichiarazione)
NE12 col. 2	=	1.300	(Ecc. imp. Estera presente dichiarazione)
NE13 col. 1 e col. 2	=	1.000	(Credito da comma 6)
NE14 col. 1	=	0	
NE15 col. 2	=	300	(Residuo Ecc. Imp Est presente dichiarazione)

Le indicazioni fornite con riferimento ai rigi da NE10 a NE15 valgono anche per i rigi da **NE16 a NE21**.

Qualora con riferimento ad un singolo soggetto consolidato i rigi presenti nel quadro non siano sufficienti vanno utilizzati più moduli avendo cura di riportare anche nei moduli successivi il codice fiscale del soggetto interessato (rigo NE1).

Le indicazioni fornite con riferimento ai rigi da NE1 a NE21 valgono anche per i rigi da **NE22 a NE42**.

C6. QUADRO NC - RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri NR e NE. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei rigi della sezione I-A del quadro NE.

Nel **rigo NC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR.

Nel **rigo NC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi presenti nella sezione I-B del quadro NE e nella colonna 1 dei rigi NE13, NE19, NE34 e NE40 relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo NC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei rigi presenti nella sezione I-A del quadro NE relativi a tutti i moduli compilati.

Nel **rigo NC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$NC1 + NC2 - NC3$$

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

V. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL CONSOLIDATO MONDIALE

I soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti ("consolidato mondiale"), nel caso di coesistenza obbligatoria ai sensi dell'art. 131, comma 2, del TUIR, o facoltativa a seguito di convenzione pattizia, tra il consolidato nazionale e mondiale, devono procedere alla compilazione di un'unica dichiarazione.

C7. QUADRO MF - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE COMPLESSIVO

7.1 Generalità

Il quadro va compilato per calcolare il reddito imponibile complessivo sulla base dei singoli redditi o perdite imputati dalle società non residenti alla società o ente controllante, ai fini della determinazione dell'unica base imponibile, apportando le rettifiche di consolidamento secondo quanto previsto dagli artt. da 130 a 142 del TUIR.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- sezione I** – Somma algebrica dei redditi imponibili;
- sezione II** – Rettifiche di consolidamento.

7.2 Sezione I Somma algebrica dei redditi imponibili

In tale sezione va indicato il reddito o la perdita dell'ente o società controllante come determinato nel quadro GN (o GC) del modello UNICO 2006 SC e il reddito imponibile (o la perdita) di ciascuna controllata estera per la parte corrispondente alla quota di partecipazione agli utili dello stesso soggetto controllante.

In caso di perdita, l'importo deve essere preceduto dal segno meno.

Nel **rigo MF1** va indicato il reddito (o la perdita) della società o ente controllante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, nel presente rigo va indicato l'importo di cui al quadro NF, rigo NF12 della presente dichiarazione.

Nei **rigi da MF2 a MF6** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata non residente;
- in **colonna 2**, il codice identificativo estero;
- in **colonna 3**, il codice paese estero;
- in **colonna 4**, la quota di partecipazione agli utili del soggetto partecipante. In caso di soggetto estero controllato per il tramite di società controllate residenti, la quota di partecipazione da indicare deve tener conto della demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo;
- in **colonna 5**, la quota di reddito (o perdita) risultante dai bilanci revisionati da parte dei soggetti di cui all'art. 132, c. 2, lett. c) del TUIR;
- in **colonna 6**, la quota di reddito (o perdita) rideterminata dalla società controllante ai sensi dell'art. 134 del TUIR.

Nel **rigo MF7** va indicata la somma algebrica del rigo MF1 e delle colonne 6 dei rigi da MF2 a MF6 di ciascun modulo.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
Se è stato compilato più di un modulo MF, sezione I, la somma dei rigi da MF2 a MF6 dei vari moduli deve essere riportata nel rigo MF7 del Mod. n. 1.

7.3**Sezione II
Rettifiche
di consolidamento**

In questa sezione vanno indicate le variazioni che la società o ente controllante deve apportare alla somma algebrica dei redditi (o perdite) rideterminati dei soggetti partecipanti al consolidato al fine del calcolo del reddito imponibile complessivo.

Nel **rigo MF8** va indicato, in **colonna 1**, la variazione in diminuzione e in **colonna 2**, la variazione in aumento determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 135 del TUIR.

Nel **rigo MF9** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi del comma 1 dell'art. 138 del TUIR.

Nel **rigo MF10** va indicato il reddito imponibile complessivo, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da MF7 a MF9.

C8. QUADRO MX - TRASFERIMENTI AL GRUPPO**8.1****Generalità**

Tale quadro va compilato per indicare i trasferimenti al gruppo dei versamenti, delle eccedenze, dei crediti, delle ritenute e degli oneri detraibili della società o ente controllante.

Nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, tale quadro non va compilato in quanto la consolidante indicherà tali dati nel quadro NX.

Il presente quadro è costituito da quattro sezioni:

- sezione I** – Dati;
- sezione II** – Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo;
- sezione III** – Eccedenze di imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo;
- sezione IV** – Eccedenze di imposta di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla seconda sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

Qualora in capo alla società controllante siano intervenute operazioni straordinarie i dati sono stati esposti nel quadro GC del modello UNICO 2006 SC. In tal caso l'indicazione dei rigi del quadro GN va riferita al quadro GC.

8.2**Sezione I
Dati**

Nel **rigo MX1** vanno indicati gli oneri detraibili della società controllante, già indicati nel quadro GN, rigo GN14 dell'UNICO 2006 SC.

Nel **rigo MX2** va indicato, in **colonna 2**, l'ammontare dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento, già esposti nel quadro GN, rigo GN3 dell'UNICO 2006 SC, dando evidenza, in **colonna 1**, di quelli spettanti in misura limitata.

Nel **rigo MX3** vanno indicati, i crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero, già indicati nel quadro GN, rigo GN15 dell'UNICO 2006 SC, relativi a redditi esteri prodotti in esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo.

Nel **rigo MX4** vanno indicati gli altri crediti d'imposta, già esposti nel quadro GN, rigo GN16 dell'UNICO 2006 SC.

Nel **rigo MX5** vanno indicate le ritenute subite, già esposte nel quadro GN, rigo GN17 dell'UNICO 2006 SC.

Nel **rigo MX6** va indicata l'eccedenza IRES così come esposta dalla controllante nel quadro GN, rigo GN8 dell'UNICO 2006 SC.

Nel **rigo MX7** vanno indicate le eccedenze dell'IRES ricevute dalla controllante a norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 e trasferite al consolidato. In particolare va indicato:

- in **colonna 1**, l'eccedenza trasferita al gruppo;
- in **colonna 2**, il residuo dell'eccedenza come risultante dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 3**, il totale disponibile dell'eccedenze, pari alla somma degli importi delle colonne 1 e 2;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'IRES, sia a titolo di acconto che di saldo, come indicato nelle rispettive colonne 1, rigi CN17 e CN18 del quadro CN;
- in **colonna 5**, l'importo della colonna 3 che residua dopo l'utilizzo di colonna 4.

Nel **rigo MX8** va indicato:

- in **colonna 1**, l'importo esposto nel quadro GN, rigo GN19, colonna 1, dell'UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di primo acconto;
- in **colonna 3**, l'ammontare dei versamenti a titolo di secondo acconto effettuati dalla società o ente consolidante.

8.3

Sezione II Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al gruppo

In tale sezione vanno indicati i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese che la società o ente controllante imputa al consolidato mondiale, così come esposti nel quadro GN, sezione V dell'UNICO 2006 SC.

Nei **rigi** da **MX9** a **MX13** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice credito così come desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del quadro RU del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, l'anno di insorgenza del diritto al credito;
- in **colonna 3**, l'ammontare del credito attribuito al consolidato.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.4

Sezione III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al gruppo

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta diverse dall'IRES, derivanti dalla dichiarazione della controllante, per la parte attribuita al consolidato.

Nei **rigi** da **MX14** a **MX18** vanno indicati:

- in **colonna 1**, il codice tributo (ad. es. 3800 per l'IRAP);
- in **colonna 2**, l'importo delle eccedenze di imposta attribuito dalla controllante.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi alla presente sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

8.5

Sezione IV Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR

In tale sezione vanno indicate le eccedenze d'imposta nazionale e/o estera di cui all'art. 165, comma 6 del TUIR, determinate dalla società controllante per i redditi esteri prodotti negli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione per il Consolidato mondiale. In particolare, nei rigi da **MX19** a **MX23**, vanno riportati i seguenti dati, desumibili dalla sezione VII del quadro GN del modello UNICO 2006 SC:

- in **colonna 1**, l'anno di formazione della relativa eccedenza;
- in **colonna 2**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito da cui derivano le eccedenze;
- in **colonna 3**, l'eccedenza d'imposta nazionale;
- in **colonna 4**, l'eccedenza d'imposta estera.

VI. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO - CONSOLIDATO MONDIALE - QUADRI MR, ME E MC

I quadri MR, ME e MC sono riservati alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165 del TUIR tenendo conto di quanto previsto dall'art. 136. In particolare:

- il quadro MR deve essere utilizzato per la determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165;
- il quadro ME deve essere utilizzato per la determinazione delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 dell'art. 165;
- il quadro MC deve essere utilizzato per riportare i crediti maturati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 come determinati nei quadri MR e ME.

La determinazione del credito di cui al comma 1, delle eccedenze di imposta nazionale ed estera e dell'eventuale credito di cui al comma 6 deve essere effettuata con riferimento alla società controllante ed a ciascuna società controllata estera.

Le imposte da indicare sono quelle divenute definitive entro il termine di presentazione della presente dichiarazione, ovvero, nel caso di opzione di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Si ricorda che alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

Si precisa che nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

È necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterla esibire a richiesta degli uffici finanziari.

Si ricorda che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR, ai sensi dell'art. 111, c. 2, ultimo periodo, del TUIR, le imprese di assicurazione devono computare gli utili derivanti da investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio, nella misura prevista dall'art. 89 del TUIR.

Nel caso di opzione sia per il consolidato nazionale che per il consolidato mondiale, ai fini della compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta di cui all'art. 165, si rimanda alle istruzioni contenute nel paragrafo C12 "Concorso tra consolidato nazionale e mondiale".

C9. QUADRO MR - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 1, ART. 165 DEL TUIR

9.1

Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione del credito spettante ai sensi dell'art. 165, comma 1 del TUIR con riferimento ad imposte estere che si siano rese definitive per redditi prodotti all'estero dalla società controllante e per la quota di reddito relativa a ciascuna società controllata estera in relazione a periodi d'imposta nei quali opera il regime del consolidato mondiale.

La determinazione del credito va effettuata:

- per la società controllante con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di imposta di produzione del reddito;
- per le società controllate estere partecipanti al consolidato mondiale con riferimento al singolo periodo di imposta di produzione del proprio reddito;

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'indicazione dei dati necessari per la determinazione del credito d'imposta teoricamente spettante; in particolare, la sezione I-A va utilizzata per la società controllante e la sezione I-B per ciascuna società controllata estera;
- la **sezione II** è riservata alla determinazione del credito d'imposta effettivamente spettante per ogni singolo anno di produzione del reddito estero riconducendo, entro il limite dell'imposta netta, la somma dei crediti d'imposta teoricamente spettanti determinati nella precedente sezione.

Il credito per le imposte pagate all'estero spetta fino a concorrenza della quota d'imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione e sempre comunque nel limite dell'imposta netta italiana relativa al periodo di produzione del reddito este-

ro. Al fine dell'individuazione di tale limite si deve tener conto anche del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione riferito allo stesso periodo di produzione del reddito.

Si precisa che il reddito complessivo è quello determinato ai sensi del comma 1 dell'art 136 del TUIR e che per la quota di imposta lorda si deve fare riferimento all'imposta lorda relativa a tale reddito.

Per la determinazione del credito d'imposta spettante è necessario pertanto:

- ricondurre, ove eccedente, l'importo dell'imposta estera alla quota di imposta lorda italiana eventualmente diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione; per la società controllante, tale credito è quello riferito allo stesso periodo di produzione del reddito estero ed allo stesso Stato estero; per la società controllata tale credito è quello riferito alla società stessa per il medesimo periodo di produzione del reddito. Le istruzioni contenute nelle sezioni I-A e I-B sono relative a questo primo limite entro il quale è possibile, per ciascun soggetto, determinare il credito d'imposta;
- ricondurre ove eccedente, la somma degli importi così determinati per ciascun soggetto, entro il limite dell'imposta netta (diminuita dell'eventuale credito già usufruito nelle precedenti dichiarazioni) relativa allo stesso periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Le istruzioni contenute nella sezione II sono relative a questo secondo limite entro il quale è possibile usufruire del credito d'imposta.

9.2

Sezione I Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 TUIR

In tale sezione vanno indicate le imposte che si sono rese definitive entro la data di presentazione della presente dichiarazione (o entro il termine di cui al citato comma 5) se non già indicate nella precedente dichiarazione.

Per i redditi esteri di importo inferiore o pari a zero non va compilato alcun rigo della sezione I pur in presenza di imposta pagata all'estero; in tal caso infatti, il reddito estero non ha generato alcuna quota di imposta lorda italiana e quindi, non verificandosi una situazione di doppia imposizione, non spetta il credito d'imposta di cui al comma 1.

9.3

Sezione I-A Società controllante

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllante ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righe presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

In particolare nei **righe** da **MR1** a **MR3** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero desunto dalla tabella allegata alle istruzioni del modello UNICO 2006 SC;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero (così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana) che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito estero rideterminato in Italia, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione per le quali non si è già fruito del credito di imposta nelle precedenti dichiarazioni.

Ad esempio, se per i redditi prodotti all'estero nel 2004 nello Stato A, si è resa definitiva una imposta complessiva di euro 3.000, di cui euro 2.000 resasi definitiva entro il 31/10/2005 e già riportata nella precedente dichiarazione, ed euro 1.000 resasi definitiva entro il 31/10/2006, nella colonna 4 va indicato l'importo di euro 1.000 relativo alla sola imposta resasi definitiva entro il 31/10/2006.

Qualora la società controllante abbia prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione ed intenda avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione. L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 3 (reddito estero).

Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;

- in **colonna 5**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 7**, l'imposta netta italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, il credito eventualmente già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 2, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 9**, il credito, nella misura riferibile alla società controllante, già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 per redditi prodotti nello stesso Stato estero di quello indicato in colonna 1 e nello stesso anno di quello indicato in colonna 2.
L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 8.
La compilazione di questa colonna si rende necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero si è resa definitiva in diversi periodi di imposta e pertanto si è usufruito del credito d'imposta in dichiarazioni relative a periodi di imposta diversi.

Nel caso ipotizzato nell'esempio che segue:

Soggetto	Stato estero	Anno di produzione	Reddito estero	Imposta pagata all'estero	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2005	di cui resasi definitiva entro il 31/10/2006	Credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo all'imposta resasi definitiva entro il 31/10/2005
Controllante	A	2004	1.000	350	200	150	200
Controllata Beta	B	2004	2.000	600	600		600

per la controllante, con riferimento allo Stato A, l'importo da indicare nella colonna 9 è di euro 800 (200 + 600) e l'importo da indicare nella colonna 10 è di euro 200;

- in **colonna 10**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:

$$(\text{colonna 3} / \text{colonna 5}) \times \text{colonna 6}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 11**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo allo stesso Stato ed anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 4 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 10} - \text{colonna 9}$$

La **colonna 12** va compilata con riferimento al soggetto che, avendo prodotto all'estero redditi d'impresa mediante stabile organizzazione, si è avvalso della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR di usufruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero anche per le imposte che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi. Pertanto, in tale colonna deve essere indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 4, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi.

9.4

Sezione I-B Società controllate

Tale sezione è riservata alla esposizione dei dati relativi alla società controllate estere ai fini della determinazione del credito di cui al comma 1 dell'art. 165.

Nel caso in cui i righi presenti in questa sezione non risultassero sufficienti, possono essere utilizzati più moduli del quadro avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

Si precisa che in questa sezione per reddito estero si intende il reddito della società controllata e per imposta estera l'imposta dovuta nel paese di residenza dalla società medesima. Entrambi i valori vanno assunti in proporzione alla quota di partecipazione della società controllante.

In particolare nei **rigli** da **MR4** a **MR8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo Stato estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;
- in **colonna 3**, il periodo d'imposta di produzione del reddito. In caso di esercizio non coincidente con l'anno solare, va indicato l'anno solare d'inizio dell'esercizio;

- in **colonna 4**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Qualora il reddito, sia inferiore o pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 5**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 4 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione per la quale non si è già fruito del credito di imposta nella precedente dichiarazione.
Qualora ci si avvalga della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, in questa colonna va indicata anche la quota d'imposta relativa alle imposte pagate all'estero che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione.
L'importo dell'imposta estera, utilizzabile ai fini del calcolo del credito spettante ai sensi del comma 1 dell'art. 165, non può essere superiore all'ammontare dell'imposta italiana determinata applicando al reddito estero l'aliquota vigente nel periodo di produzione del reddito. Ad esempio per i redditi prodotti nel 2005, l'importo di questa colonna 4 non può essere superiore al 33% dell'importo di col. 4 (reddito estero).
Si precisa che in presenza di una imposta estera pari a zero, il rigo non va compilato;
- in **colonna 6**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 3, eventualmente aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 8**, l'imposta netta italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 3;
- in **colonna 9**, il credito eventualmente già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 relativo ai redditi prodotti all'estero nel periodo d'imposta indicato a colonna 3, indipendentemente dallo Stato di produzione del reddito estero e dal soggetto che lo ha prodotto;
- in **colonna 10**, il credito, nella misura riferibile alla società controllata estera di cui alla colonna 1, già utilizzato nella precedente dichiarazione CNM 2005 per il reddito prodotto nello stesso anno di quello indicato in colonna 3.
L'importo da indicare in questa colonna è già compreso in quello di colonna 9;
- in **colonna 11**, la quota d'imposta lorda italiana costituita dal risultato della seguente operazione:
$$(\text{colonna 4} / \text{colonna 6}) \times \text{colonna 7}$$

Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1;

- in **colonna 12**, l'importo dell'imposta estera ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta lorda, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nella precedente dichiarazione relativo alla stessa società di colonna 1 ed allo stesso anno di produzione. A tal fine riportare il minore importo tra quello indicato nella col. 5 (imposta estera) ed il risultato della seguente operazione:

$$\text{colonna 11} - \text{colonna 10}$$

Nel caso di esercizio della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 165 del TUIR, nella **colonna 13** va indicata esclusivamente la quota d'imposta, già compresa nell'importo di colonna 5, relativa alle imposte estere che si renderanno definitive entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione modello CNM.

9.5

Sezione II Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui al comma 1, art. 165 del TUIR

Con riferimento all'importo indicato in colonna 11 dei rigi da MR1 a MR3 della sezione I-A e in colonna 12 dei rigi da MR4 a MR8 della sezione I-B è necessario, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale è stato prodotto il reddito, ricondurre ove eccedenti tali importi nei limiti delle relative imposte nette (colonne 7 dei rigi da MR1 a MR3 e colonne 8 dei rigi da MR4 a MR8) tenendo conto di quanto già utilizzato nella precedente dichiarazione.

Se nelle sezioni I-A e I-B sono stati compilati più rigi è necessario procedere, per ogni periodo d'imposta di produzione del reddito estero, alla somma degli importi indicati nelle colonne 11 dei rigi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei rigi da MR4 a MR8. Pertanto, per ogni singolo anno di produzione del reddito, è necessario compilare un singolo rigo nella presente sezione II.

In particolare nei **rigi da MR9 a MR11** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero (o sono stati prodotti i redditi esteri nel caso di compilazione nella sez. I di più rigi relativi allo stesso anno);
- in **colonna 2**, il totale degli importi indicati nelle colonne 11 dei rigi da MR1 a MR3 e nelle colonne 12 dei rigi da MR4 a MR8 riferiti all'anno indicato in colonna 1 di questo rigo;

- in **colonna 3**, l'importo dell'imposta netta diminuito del credito già utilizzato nella precedente dichiarazione; tale credito è desumibile dalla col. 8 dei righi della sez. I-A o dalla col. 9 dei righi della sez. I-B in cui è stato indicato lo stesso anno di quello della colonna 1 di questo rigo;
- in **colonna 4**, l'importo per il quale è possibile fruire del credito nella presente dichiarazione. A tal fine indicare il minore tra l'importo di colonna 2 e l'importo di colonna 3 di questo rigo. L'ammontare del credito così determinato va riportato nel rigo MC1 del quadro MC.

C10. QUADRO ME - CREDITI D'IMPOSTA PER REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO, COMMA 6, ART. 165 DEL TUIR

10.1 Generalità

Il presente quadro è riservato alla determinazione delle eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir con riferimento a ciascun soggetto partecipante al consolidato mondiale.

Tale norma dispone che in caso di reddito di impresa prodotto in un paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota di imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito di imposta fino a concorrenza dell'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo.

Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera può essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata come credito di imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito d'impresa prodotto all'estero.

La determinazione delle eccedenze di cui al comma 6, è possibile soltanto per i redditi di impresa prodotti a partire dal primo periodo d'imposta iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, la determinazione delle eccedenze non è riconosciuta in relazione a redditi prodotti in periodi d'imposta anteriori a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche se le relative imposte estere sono divenute definitive successivamente.

Il presente quadro si compone di due sezioni:

- la **sezione I** è riservata all'esposizione dei dati relativi alla società controllante;
- la **sezione II** è riservata all'esposizione dei dati relativi alle società controllate.

Al fine della determinazione delle eccedenze di imposta, il presente quadro va compilato anche nei seguenti casi:

- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore o pari a zero e presenza d'imposta pagata all'estero;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore positivo ed assenza della relativa imposta estera;
- reddito estero rideterminato in Italia di valore inferiore a zero ed assenza della relativa imposta estera.

10.2 Sezione I Dati della società controllante

Qualora la società controllante abbia prodotto redditi in Stati differenti, per ogni Stato è necessario compilare un distinto rigo. Occorre procedere analogamente se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in periodi diversi.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero. Diversamente, infatti, le maggiori eccedenze calcolate potrebbero consentire il recupero di imposte nazionali non effettivamente pagate. Pertanto, la somma delle eccedenze di imposta nazionale determinata con le modalità descritte nel quadro ME, dovrà essere ricondotta all'ammontare dell'imposta netta diminuito del credito di cui al comma 1.

10.3 Sezione I-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllante

Nei **rigi** da **ME1** a **ME5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito;
- in **colonna 2**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 3**, il reddito prodotto all'estero, così come rideterminato con riferimento alla normativa fiscale italiana, che ha concorso a formare il reddito complessivo. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 4**, le imposte pagate all'estero rese definitive entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento al reddito prodotto nello Stato e nell'anno indicati nel rigo (col. 1 e col. 2), va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, compren-

sivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d'imposta di cui al comma 1. Tale situazione può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi d'imposta diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione);

- in **colonna 5**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 2, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 6**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;

ad esempio:

Imposta estera = 120

quota di imposta lorda = 100

capienza entro i limiti dell'imposta netta = 70

credito spettante ai sensi del comma 1 = 70

importo da indicare nella colonna 6 = 30 (= 100 - 70)

- in **colonna 7**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 2;
- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right) - \text{col. 4}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 8 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 3/col. 5) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

- 1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

- 2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- in **colonna 9**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 4} - \left(\frac{\text{col. 3}}{\text{col. 5}} \times \text{col. 7} \right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 3 / col. 5) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 9 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 6.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 6 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 4; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 10 a 16

Si precisa che le colonne da 10 a 16 vanno compilate esclusivamente nel caso in cui la presente dichiarazione si riferisca al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le colonne da 10 a 16 devono essere compilate qualora con riferimento allo Stato estero di colonna 1 ed all'anno di colonna 2 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere, generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Ad esempio, si ipotizzi il caso in cui l'eccedenza di imposta nazionale sia stata compensata nella precedente dichiarazione con eccedenze di imposta estera, generando un credito e che nella presente dichiarazione, a seguito dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, in luogo dell'eccedenza di imposta nazionale (determinata nella precedente dichiarazione), si generi una eccedenza di imposta estera. Per effetto della rideterminazione delle eccedenze, non sussistendo più alcuna eccedenza di imposta nazionale, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione deve essere portato in diminuzione dei crediti d'imposta di cui al comma 1 e comma 6 maturati nella presente dichiarazione.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 10 a 16 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 11 o 13) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne da 10 a 16** dei **rigli da ME1 a ME5** va indicato:

- in **colonna 10**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 della società controllante e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 11**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella col. 10 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 12**, l'eccedenza di imposta estera relativa allo Stato estero di col. 1 ed all'anno di col. 2 riferita alla società controllante e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 13**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllante e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 12 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 11.

Se l'importo di colonna 8 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 14 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 8 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 11}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 14; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 15**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 13. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 9} - \text{col. 13}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 15 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 16;

- in **colonna 16**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 14 e 15; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.4

Sezione I-B Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione I-A le quali vanno aggregate per singolo Stato estero indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora con riferimento a ciascuno Stato estero siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nei **righi da ME6 a ME8** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera;
- in **colonna 2**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 8 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero.

Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;

- in **colonna 3**, la somma degli importi indicati nella col. 9 dei righi da ME1 a ME5 riferiti allo stesso Stato estero di col. 1 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito estero. Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME1 a ME5), le colonne da 10 a 16, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 15;
- in **colonna 4**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 2) con eccedenze di imposta estera (col. 3). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 2 e 3 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 5** o nella **colonna 6**. Ad esempio:

Caso 1	col. 2 = 1.200 col. 4 = 1.000	col. 3 = 1.000 col. 5 = 200	col. 6 = 0
Caso 2	col. 2 = 800 col. 4 = 800	col. 3 = 1.300 col. 5 = 0	col. 6 = 500
Caso 3	col. 2 = - 500 col. 4 = 0	col. 3 = 600 col. 5 = - 500	col. 6 = 600

10.5

Sezione I-C Determinazione del credito della società controllante con riferimento ad eccedenze maturate nella precedente dichiarazione

Tale sezione deve essere compilata per ogni singolo Stato estero, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione riferibili alla società controllante e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Pertanto, la sezione I-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 5 o 6 dei righi da ME6 a ME8 presenti nella sezione I-B. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Si precisa che in tale sezione vanno riportate anche le eccedenze di cui al quadro MX, sez. IV secondo il periodo di formazione.

Nel **rigo ME9** va indicato il codice dello Stato estero con riferimento al quale si sono generate le eccedenze di imposta nazionale e/o estera.

Nella **colonna 1** del **rigo ME10** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale, riferita alla società controllante, relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 desumibile dalla precedente dichiarazione.

Nella **colonna 2** del **rigo ME10** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale relativo allo Stato indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non uti-

lizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.

Nella **colonna 1** del **rigo ME11** va riportata l'eccedenza di imposta estera, riferita alla società controllante, relativa allo Stato indicato nel rigo ME9 desumibile dalla precedente dichiarazione. Nella **colonna 2** del **rigo ME11** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera relativo allo Stato indicato nel rigo ME9, determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione I-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 6 del rigo relativo al medesimo Stato presente nella sezione I-B.

Si precisa che, con riferimento alla colonna 1 dei rigi ME10 e ME11, qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi diversi, a seguito della rideterminazione delle eccedenze effettuate nella presente dichiarazione, nelle citate colonne non va riportato il dato della rispettiva eccedenza determinata nel modello CNM 2005.

Qualora nei rigi ME10 e ME11 siano riportate eccedenze di diversa natura, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nel **rigo ME12** va indicato il relativo credito maturato. Tale credito va indicato in entrambe le colonne del rigo ME12 e riportato nel rigo MC2 del quadro MC.

Si precisa che qualora nelle colonne del rigo ME10 siano indicate in una, eccedenze positive di imposta nazionale e nell'altra eccedenze negative di imposta nazionale, occorre prioritariamente procedere alla loro somma algebrica. Se il risultato è positivo, tale importo può essere compensato con eventuali eccedenze di imposta estera di cui al rigo ME11; se il risultato è negativo, deve essere riportato nella corrispondente colonna del rigo ME13.

Nel **rigo ME13, colonna 1 e colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nel rigo ME10; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME10 e del rigo ME12. In presenza di eccedenze negative di imposta nazionale, si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo ME12.

Nel **rigo ME14, colonna 1 e colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta estera indicata nel rigo ME11; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME11 e del rigo ME12.

Si propone il seguente esempio:

ME10 col. 1	=	1.000	(Ecc. imp. Nazionale precedente dichiarazione)
ME11 col. 2	=	1.300	(Ecc. imp. Estera presente dichiarazione)
ME12 col 1 e col 2	=	1.000	(Credito da comma 6)
ME13 col. 1	=	0	
ME14 col. 2	=	300	(Residuo Ecc. Imp Est presente dichiarazione)

Le indicazioni fornite con riferimento ai rigi da ME9 a ME14 valgono anche per i rigi da **ME15 a ME20**.

Qualora i rigi presenti nel quadro non siano sufficienti vanno utilizzati più moduli avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

10.6

Sezione II Dati delle società controllate

Si precisa che per ciascuna società controllata va compilata una distinta sezione II, utilizzando più moduli avendo cura di indicare il progressivo modulo nella casella "Mod. N" posta in alto a destra del quadro.

10.7

Sezione II-A Dati relativi alla determinazione del credito della società controllata

Qualora con riferimento alla singola società controllata sia necessario esporre dati relativi a redditi prodotti in diversi periodi d'imposta è necessario compilare rigi distinti.

Si precisa che, in presenza di redditi prodotti nello stesso periodo d'imposta, indipendentemente dal soggetto e dallo Stato nel quale sono stati prodotti, la somma dell'importo del credito spettante ai sensi del comma 1 e delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione del reddito estero.

Nel **rigo ME21** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società controllata estera;
- in **colonna 2**, il codice identificativo rilasciato dallo stato Estero se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero;

Nei **rigli** da **ME22** a **ME24** va indicato:

- in **colonna 1**, il periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero;
- in **colonna 2**, la quota di reddito della società controllata estera che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, il reddito estero va indicato anche nel caso in cui assuma valori negativi;
- in **colonna 3**, l'imposta estera per la parte riferita al reddito indicato nella col. 2 resasi definitiva entro la data di presentazione della dichiarazione o entro il termine di cui al comma 5. A differenza di quanto previsto nel quadro MR, con riferimento all'anno di cui alla col. 1, va indicato l'ammontare complessivo dell'imposta estera resasi definitiva, comprensivo quindi, anche della parte di imposta per la quale si è già usufruito nella precedente dichiarazione del credito d'imposta di cui al comma 1;
- in **colonna 4**, il reddito complessivo (come indicato nel quadro CN) relativo al periodo di imposta indicato a colonna 1, aumentato dei crediti d'imposta sui fondi comuni al netto delle perdite dei precedenti periodi d'imposta;
- in **colonna 5**, l'importo del credito d'imposta determinato ai sensi del comma 1 per la parte non fruibile in quanto eccedente il limite dell'imposta netta; tale importo assume rilevanza nella determinazione dell'eccedenza di imposta estera;
- in **colonna 6**, l'imposta lorda italiana (come determinata nel quadro CN) relativa al periodo d'imposta indicato a colonna 1;
- in **colonna 7**, l'importo dell'eccedenza di imposta nazionale; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo o pari a zero l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6}\right) - \text{col. 3}$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta nazionale, la colonna 7 non va compilata.

Nel caso di reddito estero negativo in tale colonna va riportata, preceduta dal segno meno, l'eccedenza negativa d'imposta nazionale corrispondente al risparmio d'imposta ottenuto per effetto del concorso alla formazione del reddito complessivo della perdita estera. Tale importo è costituito dal risultato della seguente operazione:

$$\left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6}\right)$$

In questo caso il rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo (col. 2/col. 6) può risultare anche maggiore di 1 (in valore assoluto).

Nel caso di reddito complessivo di valore inferiore o uguale a zero, al fine di calcolare l'eccedenza negativa di imposta nazionale, vanno invece utilizzate le seguenti modalità di calcolo:

1) se l'importo di col. 5, in valore assoluto, è minore di quello di col. 3 (in valore assoluto) occorre determinare la differenza tra gli importi in valore assoluto di col. 3 e col. 5.

Su detta differenza va applicata l'aliquota vigente nel periodo d'imposta di produzione del reddito estero; pertanto nella presente colonna va riportato l'importo così determinato preceduto dal segno meno.

2) se l'importo di col. 5 in valore assoluto, è maggiore o uguale a quello di col. 3, non va calcolata alcuna eccedenza negativa di imposta nazionale.

L'importo dell'eccedenza negativa di imposta nazionale così determinata (corrispondente alla minore imposta nazionale dovuta a seguito della concorrenza della perdita della controllata estera al reddito complessivo) dovrà essere utilizzata in diminuzione di eventuali eccedenze di imposta nazionale;

- in **colonna 8**, l'importo dell'eccedenza di imposta estera; al fine della determinazione della suddetta eccedenza rileva la circostanza che il reddito estero assuma valori positivi o valori negativi.

Nel caso di reddito estero positivo, l'eccedenza corrisponde al risultato della seguente operazione:

$$\text{col. 3} - \left(\frac{\text{col. 2}}{\text{col. 4}} \times \text{col. 6}\right)$$

Se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo (col. 2 / col. 4) assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere ricondotto ad 1.

Se il risultato è negativo o pari a zero, non determinandosi alcuna eccedenza di imposta estera, nella colonna 8 va indicato solo l'eventuale importo di colonna 5.

Se si è generata una eccedenza di imposta estera (il risultato della precedente operazione è maggiore di zero) la stessa va aumentata di quanto indicato nella colonna 5 relativo al credito di cui al comma 1, non fruibile in quanto eccedente l'imposta netta.

Nel caso di reddito estero negativo o pari a zero, l'eccedenza di imposta estera da riportare in questa colonna è costituita dall'importo dell'imposta estera indicato nella col. 3; in tal caso, infatti, per l'imposta pagata all'estero non è maturato alcun credito ai sensi del comma 1.

Colonne da 9 a 15

Si precisa che le colonne da 9 a 15 vanno compilate esclusivamente nel caso in cui la presente dichiarazione si riferisca al secondo periodo d'imposta successivo a quello iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Le colonne da 9 a 15 devono essere compilate qualora con riferimento all'anno di col. 1 sia stata determinata nella precedente dichiarazione una eccedenza di imposta nazionale o una eccedenza di imposta estera ai sensi del comma 6. Tale circostanza può verificarsi qualora l'imposta estera si renda definitiva in anni diversi (ad esempio una parte entro la data di presentazione della precedente dichiarazione ed un'altra parte entro la data di presentazione della presente dichiarazione). Tale situazione assume rilevanza nel caso in cui nella precedente dichiarazione le eccedenze di imposta nazionale siano state compensate con eccedenze di imposte estere generando un credito ai sensi del comma 6. In tale caso per effetto dell'ulteriore imposta estera resasi definitiva, la modalità di determinazione delle eccedenze deve tenere conto anche del credito già utilizzato.

Per quanto sopra esposto, qualora si renda definitiva una ulteriore imposta estera, le colonne da 9 a 15 devono essere compilate solo nel caso in cui sia stato utilizzato un credito d'imposta ai sensi del comma 6 nella precedente dichiarazione (presenza di un importo da riportare nella colonna 10 o 12) ovvero nel caso in cui, in presenza di una eccedenza negativa di imposta nazionale, tale eccedenza sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre eccedenze di imposta nazionale di valore positivo.

In particolare nelle **colonne da 9 a 15** dei **rigli da ME22 a ME24** va indicato:

- in **colonna 9**, l'eccedenza di imposta nazionale relativa all'anno di colonna 1 della società controllata e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 10**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta lorda indicata nella colonna 9 con eccedenze di imposta estera;
- in **colonna 11**, l'eccedenza di imposta estera relativa all'anno di col. 1 riferita alla società controllata e desumibile dalla precedente dichiarazione;
- in **colonna 12**, il credito utilizzato nella precedente dichiarazione riferibile alla società controllata e determinato, ai sensi del comma 6, dalla compensazione dell'eccedenza di imposta estera indicata nella col. 11 con eccedenze di imposta nazionale;
- in **colonna 13**, l'eccedenza di imposta nazionale, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 10.

Se l'importo di colonna 7 è negativo, non essendo stato utilizzato alcun credito, riportare tale importo nella colonna 13 preceduto dal segno meno; qualora l'eccedenza negativa di imposta nazionale sia stata utilizzata nella precedente dichiarazione per ridurre l'eccedenza di imposta nazionale di valore positivo, indicare l'eventuale residuo di eccedenza negativa di imposta nazionale.

Se l'importo di colonna 7 è invece positivo o pari a zero, determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 7} - \text{col. 10}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella colonna 13; se il risultato è negativo o pari a zero la colonna 13 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 15;

- in **colonna 14**, l'eccedenza di imposta estera, tenendo conto del credito già utilizzato e riportato nella colonna 12. A tal fine determinare la seguente differenza:

$$\text{col. 8} - \text{col. 12}$$

Se il risultato è positivo riportare tale valore nella presente colonna; se il risultato è negativo la colonna 14 non va compilata e la differenza, non preceduta dal segno meno, va riportato nella colonna 15;

- in **colonna 15**, l'importo determinato con riferimento alle istruzioni relative alle colonne 13 e 14; l'importo indicato in questa colonna va riportato nel rigo MC3 del quadro MC.

10.8

Sezione II-B
Determinazione del
credito della società
controllata con
riferimento ad
eccedenze maturate
nella presente
dichiarazione

Tale sezione è riservata all'esposizione delle eccedenze di imposta determinate nella sezione II-A le quali vanno sommate indipendentemente dall'anno di produzione del reddito. Qualora siano maturate eccedenze di natura diversa, la compensazione tra tali eccedenze determina l'importo del credito spettante ai sensi del comma 6. In tale sezione vanno altresì evidenziate le eccedenze di imposta residua.

In particolare nel **rigo ME25** va indicato:

- in **colonna 1**, la somma algebrica degli importi indicati nella col. 7 dei rigi da ME22 a ME24 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
 Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME22 a ME24), le colonne da 9 a 15, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 13;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nella col. 8 dei rigi da ME22 a ME24 indipendentemente dall'anno di produzione del reddito.
 Nel caso siano state compilate nel relativo rigo (da ME22 a ME24), le colonne da 9 a 15, l'importo da indicare in questa colonna è quello della colonna 14;
- in **colonna 3**, il credito derivante dalla compensazione di eccedenze di imposta nazionale (col. 1) con eccedenze di imposta estera (col. 2). Il credito pertanto può sussistere solo in presenza delle colonne 1 e 2 compilate ed è pari al minore tra i due importi; l'eventuale residuo deve essere riportato nella **colonna 4** o nella **colonna 5**.

10.9

Sezione II-C
Determinazione del
credito della società
controllata con
riferimento ad
eccedenze maturate
nella precedente
dichiarazione

Tale sezione deve essere compilata, riportando le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella precedente dichiarazione riferibili alla società controllata e le eccedenze di imposta nazionale ed estera maturate nella presente dichiarazione per la parte non utilizzata ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Pertanto, la sezione II-C va sempre compilata qualora siano state indicate eccedenze residue nelle colonne 4 o 5 del rigo ME25. La compilazione della sezione, prevedendo l'esposizione di eccedenze di imposta nazionale ed estere maturate in anni diversi e non utilizzate, consente l'eventuale determinazione dell'ulteriore credito di imposta ai sensi del comma 6 e l'esposizione dei residui di eccedenza di imposta nazionale ed estera da riportare nella successiva dichiarazione dei redditi distintamente per periodo di formazione.

Nella **colonna 1** del **rigo ME26** va riportata l'eccedenza di imposta nazionale, riferita alla società controllata, desumibile dalla precedente dichiarazione.

Nella **colonna 2** del **rigo ME26** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta nazionale determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 4 del rigo ME25.

Nella **colonna 1** del **rigo ME27** va riportata l'eccedenza di imposta estera, riferita alla società controllata, desumibile dalla precedente dichiarazione.

Nella **colonna 2** del **rigo ME27** va riportato l'ammontare dell'eccedenza di imposta estera determinato nella presente dichiarazione e non utilizzato ai sensi del comma 6 nella sezione II-B. Tale importo è quello indicato nella colonna 5 del rigo ME25.

Si precisa che, con riferimento alla colonna 1 dei rigi ME26 e ME27, qualora l'imposta estera si renda definitiva in periodi diversi, a seguito della rideterminazione delle eccedenze effettuate nella presente dichiarazione, nelle citate colonne non va riportato il dato della rispettiva eccedenza determinata nel modello CNM 2005.

Qualora nei rigi ME26 e ME27 siano riportate eccedenze di diversa natura, si verifica il presupposto per la maturazione di un credito d'imposta fino a concorrenza del minore ammontare tra gli importi delle diverse eccedenze; pertanto, nel rigo ME28 va indicato il relativo credito maturato. Tale credito va indicato in entrambe le colonne del **rigo ME28** e riportato nel rigo MC2 del quadro MC.

Si precisa che qualora nelle colonne del rigo ME26 siano indicate in una, eccedenze positive di imposta nazionale e nell'altra, eccedenze negative di imposta nazionale occorre prioritariamente procedere alla loro somma algebrica. Se il risultato è positivo, tale importo può essere compensato con eventuali eccedenze di imposta estera di cui al rigo ME27; se il risultato è negativo, deve essere riportato nella corrispondente colonna del rigo ME29.

Nel **rigo ME29**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta nazionale indicata nel rigo ME26; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME26 e del rigo ME28. In presenza di eccedenze negative di imposta nazionale, si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento al rigo ME28.

Nel **rigo ME30**, **colonna 1** e **colonna 2**, va evidenziato l'eventuale importo residuo dell'eccedenza di imposta estera indicata nel rigo ME27; tale residuo è costituito dalla differenza tra quanto esposto nelle rispettive colonne del rigo ME27 e del rigo ME28.

C11. QUADRO MC – RIEPILOGO CREDITI, ART. 165 DEL TUIR

In tale quadro vanno riportati i crediti maturati ai sensi del comma 1 e del comma 6 dell'art. 165 e determinati nei quadri MR e ME. Al fine della determinazione del credito d'imposta complessivamente spettante si deve tenere conto anche dell'eventuale importo evidenziato nella colonna 16 dei righi da ME1 a ME5 e nella colonna 15 dei righi da ME22 a ME24 dei vari moduli compilati.

Nel **rigo MC1**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 1; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da MR9 a MR11 del quadro MR.

Nel **rigo MC2**, va indicato l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta determinati nella presente dichiarazione ai sensi del comma 6; a tal fine riportare la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da ME6 a ME8 (relativi a tutti i moduli compilati), nella colonna 1 dei righi ME12 e ME18 (relativi a tutti i moduli compilati), nella colonna 3 del rigo ME25 (relativi a tutti i moduli compilati) ed alla colonna 1 del rigo ME28 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC3**, va indicato l'ammontare complessivo degli importi indicati nella colonna 16 dei righi da ME1 a ME5 (relativi a tutti i moduli compilati) e nella colonna 15 dei righi da ME22 a ME24 (relativi a tutti i moduli compilati).

Nel **rigo MC4**, va indicato il risultato della seguente operazione:

$$MC1 + MC2 - MC3$$

L'importo così determinato va riportato nel quadro CN.

C12. CONCORSO TRA CONSOLIDATO NAZIONALE E MONDIALE

Qualora sia stata esercitata sia l'opzione per il consolidato nazionale che quella per il consolidato mondiale al fine dell'applicazione dell'art. 165 del TUIR la società consolidante per la compilazione dei quadri relativi alla determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero deve osservare le seguenti istruzioni:

- 1) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NR sez. I**;
- 2) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro MR sez. I-B**;
- 3) compilare, con riferimento a tutti i soggetti (società consolidante, società consolidate residenti e società controllate estere), il **quadro NR sez. II**.

In particolare, con riferimento all'anno indicato in colonna 1 di ciascun rigo della sezione II del quadro NR, nella colonna 2 dei righi da NR9 a NR11 va indicato il totale degli importi riferiti al medesimo anno di produzione del reddito e desumibili dai seguenti righi:

- colonna 12 dei righi da NR1 a NR8 del quadro NR per tutti i moduli compilati;
 - colonna 12 dei righi da MR4 a MR8 del quadro MR per tutti i moduli compilati;
- 4) compilare, con riferimento ai dati relativi alla società consolidante ed alle società consolidate residenti, il **quadro NE sez. I-A, I-B e I-C**;
 - 5) compilare, con riferimento ai dati relativi alle società controllate estere, il **quadro ME sez. II-A, II-B e II-C**;
 - 6) compilare il **quadro NC** relativo all'ammontare complessivo dei crediti determinati nei rispettivi quadri.

In particolare:

- nel **rigo NC1**, va indicata la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei righi da NR9 a NR11 della sezione II del quadro NR;
- nel **rigo NC2**, va indicata la somma dei seguenti importi:
 - colonna 4 dei righi da NE7 a NE9 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 4 dei righi da NE28 a NE30 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 1 dei righi NE13, NE19, NE34 e NE40 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 3 del rigo ME25 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
 - colonna 1 del rigo ME28 del quadro ME per tutti i moduli compilati;
- nel **rigo NC3**, va indicata la somma dei seguenti importi:
 - colonna 16 dei righi da NE2 a NE6 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 16 dei righi da NE23 a NE27 del quadro NE per tutti i moduli compilati;
 - colonna 15 dei righi da ME22 a ME24 del quadro ME per tutti i moduli compilati.

Si ricorda che, anche nel caso di concorso di consolidato nazionale e mondiale, l'ammontare complessivo del credito spettante ai sensi del comma 1 e dell'insieme delle eccedenze di imposta nazionale determinate ai sensi del comma 6, non può eccedere l'importo dell'imposta netta relativo al periodo d'imposta di produzione dei redditi esteri.

VII. UTILIZZO DEI CREDITI - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

C13. QUADRO CC - UTILIZZO DEI CREDITI TRASFERITI ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO

13.1

Generalità

Il presente quadro si compone delle seguenti sezioni:

- Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo;
- Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione di gruppo.

13.2

Sezione I - Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti alla tassazione di gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese di cui alla sezione VI del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di credito. In particolare, nei **rigli** da **CC1** a **CC5** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice relativo al credito indicato nel quadro NX, sez. VI;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. VI con riferimento al codice credito di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato direttamente a scomputo dell'IRES dovuta ed indicato nel quadro CN, rigo CN14;
- in **colonna 4**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del DLgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

13.3

Sezione II Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite alla tassazione del gruppo

Nella presente sezione, la società o ente consolidante, al fine di indicare gli utilizzi ai fini IRES, deve prioritariamente aggregare gli importi delle eccedenze d'imposta diverse dall'IRES di cui alla sezione X del quadro NX, con riferimento a ciascuna tipologia di eccedenza di imposta. In particolare, nei **rigli** da **CC6** a **CC10** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice tributo corrispondente all'eccedenza indicata nel quadro NX, sez. X;
- in **colonna 2**, la somma degli importi indicati nel quadro NX, sez. X con riferimento al codice tributo di cui a colonna 1;
- in **colonna 3**, l'importo utilizzato in compensazione ai sensi del DLgs. n. 241 del 1997 per il versamento degli acconti e del saldo IRES relativi al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel caso di opzione per il consolidato mondiale, in tale quadro vanno riportati i dati della società controllante esposti nelle sezioni II e III del quadro MX.

C14. QUADRO CN - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

In tale quadro va determinata l'IRES sulla base del reddito complessivo globale.

14.1

Consolidato nazionale

In presenza di consolidato nazionale occorre operare nel modo seguente.

Nel **rigo CN1** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo NF12.

Nel **rigo CN3** va indicato l'ammontare delle perdite di periodi d'imposta precedenti formatesi in capo al consolidato per la parte che trova capienza nell'importo di cui al rigo CN1. Detto ammontare può tuttavia essere computato in diminuzione del reddito in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti d'imposta, ritenute, versamenti in acconto ed eccedenze.

Nel **rigo CN4** va indicato l'ammontare del reddito imponibile risultante dalla differenza tra l'importo di CN1 e quello di CN3.

Nel **rigo CN5** va indicata l'imposta corrispondente al 33 per cento dell'importo del rigo CN4.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri di cui all'art. 78 del TUIR calcolati sull'importo di cui al rigo NX7 del quadro NX, fino a concorrenza dell'importo di rigo CN5.

Nel **rigo CN7** va indicata l'imposta netta costituita dalla differenza tra i rigi CN5 e CN6.
 Nel **rigo CN8** va indicato, in **colonna 1**, l'importo spettante del credito d'imposta limitato derivante dalla partecipazione a fondi comuni di investimento. Si ricorda che comunque tale importo non può eccedere l'imposta netta. In **colonna 2**, va indicato l'importo del credito d'imposta spettante in misura ordinaria, comprensivo dell'importo di colonna 1. Tali crediti sono desumibili dal rigo NX14.
 Nel **rigo CN9** va indicato il credito complessivo per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero, riportando la somma dell'importo di cui al rigo NX21 e dell'importo determinato nel quadro NC, rigo NC4.

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro NX, rigo NX28.

Nel **rigo CN11** va indicata la somma delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro NX, rigo NX35.

Nel **rigo CN12** va indicata la somma degli importi indicati nei rigi da CN8 a CN11.

Nel **rigo CN13** va indicata la differenza tra l'importo di rigo CN7 e quello di rigo CN12, corrispondente all'IRES dovuta ovvero a credito.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 3 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalle società appartenenti alla tassazione di gruppo, di cui al quadro NX, rigo NX47, nonché l'eccedenza derivante dal modello CNM 2005, quadro CN, rigo CN23, colonna 3.

Il **rigo CN16**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta di cui al rigo CN15, utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito dell'IRES dovuta mediante il modello di pagamento F24.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, corrispondente alla somma di quanto esposto nel quadro NX, ai rigi NX55, colonna 3, per la parte imputabile a titolo di acconto, e NX62, colonna 1; in **colonna 2**, oltre all'importo esposto in colonna 1, va indicato l'ammontare degli acconti versati.

Nel **rigo CN18, colonna 2**, o nel **rigo CN19** va indicato l'importo dell'IRES a debito o a credito, corrispondente alla somma algebrica dei rigi da CN13 a CN17. Nella **colonna 1** del rigo CN18 va indicato l'importo delle eccedenze d'imposta, così come esposte nel quadro NX, rigo NX55, colonna 3, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel **rigo CN20** va indicata l'eccedenza di versamento a saldo.

Nel **rigo CN21** va indicato l'ammontare dell'imposta a credito scaturente dalla presente dichiarazione oggetto di cessione ai sensi dell'art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973. Tale importo va ripartito nel quadro CK tra i soggetti cessionari ivi indicati.

Nel **rigo CN22, colonna 1**, va indicato l'ammontare dell'eccedenza disponibile, pari al risultato della seguente operazione: $CN19 + CN20 - CN21$; in **colonna 2** il credito di cui si chiede il rimborso; in **colonna 3**, il credito da utilizzare in compensazione dell'IRES, al netto di quanto eventualmente riportato in colonna 2.

14.2

Consolidato mondiale

In presenza di consolidato mondiale, per la compilazione del quadro CN valgono le istruzioni in precedenza esposte per il consolidato nazionale con le seguenti eccezioni.

Nel **rigo CN1** o **CN2** va indicato il reddito o la perdita, non preceduta dal segno meno, di rigo MF10. L'importo indicato nel rigo MF10 rileva anche in caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale.

Nel **rigo CN6** va indicata la detrazione per gli oneri detraibili di cui al rigo MX1 del quadro MX.

Nel **rigo CN8**, in **colonna 2** va indicato l'importo del quadro MX, rigo MX2, distinguendo l'ammontare del credito di imposta limitato, da evidenziare in **colonna 1**.

Nel **rigo CN9** va indicata la somma dell'importo di cui al rigo MX3 e l'importo determinato nel quadro MC, rigo MC4;

Nel **rigo CN10** vanno indicati gli altri crediti d'imposta esposti nel quadro MX, rigo MX4;

Nel **rigo CN11** va indicata l'ammontare delle ritenute imputate al gruppo ed indicate nel quadro MX, rigo MX5.

Nel **rigo CN14** va indicato, fino a concorrenza dell'IRES dovuta del rigo CN13, l'ammontare dei crediti d'imposta indicati nelle colonne 3 della sezione I del quadro CC.

Nel **rigo CN15** va indicato l'ammontare delle eccedenze IRES, come attribuite dalla società consolidante di cui al quadro MX, rigo MX6.

Nel **rigo CN17, colonna 1**, va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di acconto.

Nel **rigo CN18, colonna 2**, va indicato l'importo dell'IRES dovuta. Nella **colonna 1** va indicato l'importo dell'eccedenza d'imposta, così come esposta nel quadro MX, rigo MX7, colonna 4, per la parte imputata a titolo di saldo.

Nel caso di compresenza di consolidato nazionale e mondiale, nei rigi da CN6 a CN18 vanno riportati i dati esposti nel quadro NX, ad esclusione del rigo CN9, in cui va riportato il dato di cui al rigo NC4 del quadro NC.

VIII. PROSPETTI

C15. QUADRO CK - CESSIONE DELLE ECCEDENZE DELL'IRES NELL'AMBITO DEL GRUPPO

15.1

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalla società o dall'ente consolidante in caso di cessione dell'eccedenza dell'IRES, risultante dalla presente dichiarazione dei redditi.

La società consolidante con le modalità ed alle condizioni ordinariamente previste dall'art. 43-ter del DPR n.602 del 1973 può cedere l'eccedenza IRES risultante dalla presente dichiarazione dei redditi del consolidato:

- sia ai soggetti che sono inclusi nel perimetro di consolidamento;
- sia ai soggetti che rientrano nell'ambito del gruppo come individuato dal comma 4 del citato articolo 43-ter.

Il quadro si compone delle seguenti due sezioni tra le quali va ripartito l'importo di cui al rigo CN21:

- la sezione I, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che abbiano optato per la tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 129.

Si precisa che in tale sezione vanno indicati anche i dati relativi all'eccedenza che la società o ente consolidante intende utilizzare in compensazione dei propri debiti tributari e previdenziali ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; a tal fine nella sezione prima del presente quadro va indicato il proprio codice fiscale;

- la sezione II, relativa alle eccedenze cedute a soggetti che, pur appartenendo al gruppo, non abbiano optato per la tassazione di gruppo.

Si ricorda che presupposto per la cessione ad un soggetto controllato incluso o meno nel perimetro di consolidamento è la sussistenza del controllo fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti d'imposta ceduti.

15.2

Sezione I Soggetti cessionari aderenti al consolidato

Nei **rigli** da **CK1** a **CK10** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in **colonna 2**, l'importo ceduto.

15.3

Sezione II Altri soggetti cessionari appartenenti al gruppo

Nei **rigli** da **CK11** a **CK20** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società o ente cessionario;
- in **colonna 2**, l'importo ceduto.

C16. QUADRO CS - PROSPETTI VARI

16.1

Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

- Perdite non compensate;
- Perdite delle società del gruppo;
- Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del TUIR.

Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell'opzione possono essere portate a nuovo esclusivamente dal soggetto consolidante per essere utilizzate in compensazione con il reddito complessivo globale dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, come previsto dal comma 1 dell'art. 84 del TUIR.

Nel caso le società appartenenti al consolidato apportino perdite illimitatamente riportabili, ai sensi del comma 2 dell'art. 84 del TUIR, la perdita residua è riportabile senza limiti di tempo, per la parte non utilizzata nella determinazione del reddito complessivo globale.

Ai fini del riallineamento dei valori dell'attivo e del passivo delle società consolidate, in base alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, la società consolidante deve provvedere ad individuare l'importo delle svalutazioni delle partecipazioni e delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che le hanno prodotte e deve provvedere a comunicare alle società controllate il minore dei due importi.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione dei prospetti delle società consolidate, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

16.2**Perdite non compensate**

Le perdite formatesi in costanza di consolidato vanno riepilogate nel presente prospetto. Nel **rigo CS1, colonna 1**, vanno evidenziate le perdite riportabili senza limiti di tempo ai sensi dell'art. 84, c. 2, del TUIR.

In tale colonna va, pertanto, indicata la somma delle perdite riportabili senza limiti di tempo formatesi nel presente periodo d'imposta per la parte non compensata e quelle di cui al rigo CS1, colonna 1, del quadro CS del modello CNM 2005, al netto di quanto indicato nel quadro CN, al rigo CN3, del presente modello.

La natura di perdite riportabili senza limiti di tempo va stabilita con riferimento alla società o ente che le ha prodotte.

Nel **rigo CS1, in colonna 7**, va indicata la perdita del presente periodo d'imposta al netto della quota di perdita riportabile senza limiti di tempo già indicata in colonna 1. In **colonna 6** va riportata la perdita del precedente periodo d'imposta determinata nel modello CNM 2005 (rigo CS1, colonna 7) al netto di quanto indicato nel quadro CN, rigo CN3 del presente modello. Le **colonne da 2 a 5** non sono compilabili in quanto riferite a periodi d'imposta antecedenti al primo periodo di applicazione dell'istituto.

16.3**Perdite delle società del gruppo**

Nel caso di opzione per il consolidato nazionale, la regola generale prevede che le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione permangano nell'esclusiva disponibilità della società o ente consolidante. Qualora, in sede di comunicazione di adesione al consolidato nazionale si sia optato per un diverso criterio di imputazione delle perdite residue occorre compilare anche la presente sezione.

Pertanto, nella presente sezione vanno riportate le perdite apportate al consolidato dalle società facenti parte del gruppo, compresa la società o ente consolidante.

Nei **righe da CS2 a CS6** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società;
- in **colonna 2**, le perdite riportabili senza limiti di tempo;
- in **colonna 7**, la perdita del precedente periodo d'imposta;
- in **colonna 8**, la perdita del presente periodo d'imposta.

16.4**Dati comunicati alle società controllate per l'applicazione dell'art. 128 del Tuir**

Nella presente sezione vanno riassunti i dati, già comunicati dalla consolidante alle società controllate, rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 128 del TUIR e all'art. 16 del decreto 9 giugno 2004.

Si precisa che la società controllante provvederà a comunicare il dato delle perdite per ogni singolo periodo d'imposta e delle correlate svalutazioni delle partecipazioni, mentre nella presente sezione andranno riportati i dati complessivi per singola società consolidata.

Nei **righe da CS7 a CS11** va indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale della società le cui partecipazioni sono state oggetto di svalutazione;
- in **colonna 2**, l'ammontare complessivo delle perdite di esercizio della società partecipata generatesi nei dieci esercizi anteriori a quello da cui decorre la tassazione di gruppo, per la parte determinata da rettifiche di valore e da accantonamenti temporaneamente indeducibili. Si precisa che rilevano le riduzioni patrimoniali connesse all'imputazione a conto economico di rettifiche di valore e di accantonamenti ripresi a tassazione in quanto indeducibili, ma relativi a componenti negativi che possono avere rilevanza fiscale negli esercizi successivi (c.d. differenze temporanee);
- in **colonna 3**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni delle partecipazioni nella stessa società partecipata, dedotte dalla società o ente consolidante e dagli altri soggetti individuati al comma 1, lett. a), dell'art. 16 del citato D.M. 9 giugno 2004, nello stesso arco temporale (dieci esercizi anteriori a quello di decorrenza della tassazione di gruppo), per l'importo di esse proporzionalmente riferibile alla quota delle perdite di esercizio della partecipata derivante dall'imputazione al conto economico delle suddette rettifiche e dei suddetti accantonamenti. Si precisa che, in base a quanto stabilito dalla richiamata lett. a) dell'art. 16 del D.M. 9 giugno 2004, agli effetti in questione, assume immediato rilievo anche l'importo delle svalutazioni deducibili pro-quota, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D. Lgs. n. 344 del 2003, non ancora dedotto. Si ricorda, inoltre, che le svalutazioni vanno assunte al netto delle riprese di valore e delle rivalutazioni assoggettate a tassazione (anche con imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito) nonché dei maggiori valori realizzati a seguito di cessioni intervenute tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo o aventi i requisiti per parteciparvi.
- in **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei minori valori tra la perdita della società consolidata di ciascuno dei periodi d'imposta rilevanti e la corrispondente svalutazione operata.

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'elencazione delle partecipazioni delle società consolidate oggetto di svalutazione devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.